

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	 Pag 1 di 19
Rev. 05 del 07/04/2020		

ALLEGATO 4: OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO

OBBLIGHI TERRITORIO NAZIONALE

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 08 marzo 2020
 Decreto del presidente del consiglio dei ministri 09 marzo 2020
 Decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020
 Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 34 - 21 marzo 2020
 Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020
 Decreto del presidente del consiglio dei ministri 01 aprile
 Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 36 - 03 aprile
 Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 38 - 06 aprile
 Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 39 - 06 aprile

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha emanato oggi **due nuove ordinanze**.

La [numero 39](#) sostituisce integralmente la numero 36 del 3 aprile scorso e stabilisce che, **con decorrenza immediata fino a lunedì 13 aprile**:

- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, e di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- sono vietati gli assembramenti di più di due persone in luogo pubblico, dove deve comunque essere garantita la distanza di un metro.
- è assolutamente vietata la mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e non lasciare la propria residenza o dimora abituale e di limitare al massimo i contatti.
- le persone addette all'assistenza di minori, anziani, ammalati o diversamente abili (**baby sitter e badanti**) possono svolgere la propria attività;
- chi svolge mansioni di collaborazione domestica (**colf**) può esercitare la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili;
- dall'**8 aprile** il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali è **obbligato** ad utilizzare **mascherine e guanti monouso**;
- è possibile il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio all'interno di attività di vendita di generi alimentari o altre attività commerciali non soggette a chiusura, mentre per quelle chiuse il commercio dei suddetti articoli può essere effettuato via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono;

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	 CONSICUR
Rev. 05 del 07/04/2020		Pag 2 di 19

- le **strutture sanitarie attuano un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro.**

- è sospesa l'attività degli uffici pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili

- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità negli esercizi commerciali di vicinato, nella media e grande distribuzione e nei centri commerciali;

- sono confermate le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale;

- l'accesso alle attività commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona;

- i mercati settimanali sono consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitare l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento;

- sono vietate la sosta e l'assembramento presso i distributori automatici cosiddetti "h24" di bevande e alimenti confezionati;

- gli esercenti devono bloccare le slot machine, i monitor e i televisori per impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali;

- rimangono aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai, garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del Dpcm dell'11 marzo 2020 e le attività artigianali di servizio (ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività);

- sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi secondo modalità che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;

- è garantita l'attività di gestione dei rifiuti

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);

- sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell'ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione-

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	 CONSICUR
Rev. 05 del 07/04/2020		Pag 3 di 19

- è consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e delle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade limitatamente alla vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
- restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- sono chiusi gli studi professionali, salvo l'utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate, ad esclusione degli studi medici e/o sanitari e di psicologia;
- è fermata l'attività nei cantieri, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.
- sono chiuse le strutture ricettive, che possono però permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, quarantena, pernottamento di parenti etc);
- è vietato l'accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;
- è vietato svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolta, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
- nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
- sono sospese gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché all'interno degli impianti sportivi le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti;
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, le palestre, le piscine, i centri sportivi, natatori, benessere, termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA), culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- sono chiusi i musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- nei luoghi di culto seppur aperti sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri, e che l'accesso è consentito in forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a garantire la sicurezza interpersonale di un metro;

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	 CONSICUR
Rev. 05 del 07/04/2020		Pag 4 di 19

- sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e Università per anziani, corsi professionali e attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

- sono possibili i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie;

- sono sospesi i concorsi pubbliche e privati ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata su basi curriculari ovvero in modalità telematica (ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario, degli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile).

- sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

- siano adottata in tutti i casi possibili lo svolgimento di riunioni in collegamento da remoto.

Si **raccomanda** altresì che:

- per **accedere alle attività commerciali al chiuso e all'aperto (mercati) dall'8 aprile i clienti siano provvisti di mascherine;**

- **si provveda alla rilevazione sistematica della temperatura corporea** anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che **ai dipendenti dei luoghi di lavoro**, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall'azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia locale;

- le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità garantiscano un accesso prioritario a medici, farmacisti, infermieri, operatori socio-sanitari, membri delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento.

- **che presso le attività produttive sia attuato il massimo utilizzo del lavoro agile, incentivate le ferie e i congedi retribuiti, sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e strumenti di protezione individuale** se non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando gli

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	 Pag 5 di 19
Rev. 05 del 07/04/2020		

ammortizzatori sociali, siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni, siano favorite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

All'ordinanza sono allegati una serie di **chiarimenti**.

L'**ordinanza n.38** stabilisce invece che fino al 31 luglio 2020, salvo diverse future disposizioni, **i servizi di taxi e autonoleggio possono essere utilizzato per la consegna a domicilio** di beni, spesa e medicinali applicando le seguenti tariffe:

- al massimo euro 7,50 per il servizio di consegna nel raggio di 2,5 chilometri
- al massimo ad euro 10 per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo Comune
- al massimo euro 15 per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito di più Comuni. Non sono consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01 APRILE 2020:

PROROGA TERMINI SOSPENSIONI SINO AL 13 APRILE 2020

1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 **è prorogata fino al 13 aprile 2020.**

2. La lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) **sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;**».

3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 MARZO 2020:

DIVIETO DI TRASFERIMENTO DAL COMUNE IN CUI CI SI TROVA

È fatto **divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.**

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DEFINITE NON ESSENZIALI

Sono **sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1.**

Il decreto **autorizza le attività che erogano servizi di pubblica utilità o servizi essenziali.**

Continueranno a essere **consentite anche attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini.**

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	 CONSIGUR
Rev. 05 del 07/04/2020		Pag 6 di 19

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali.

Resteranno in funzione l'intera **filiera alimentare** per bevande e cibo, quella dei **dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica** e, tra i servizi, quelle **professionali** ed i **call center**,
E la lista potrà essere aggiornata tramite decreto del Mise, sentito il Mef.

Sono inoltre autorizzate tutte le **attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate**, previa comunicazione al prefetto della provincia dove è ubicata l'attività produttiva. Il prefetto può sospendere le attività se reputa non sussistano le condizioni per farle operare. Il decreto specifica che fino al provvedimento di sospensione dell'attività, le imprese possono operare sulla base della comunicazione resa.

Restano chiusi musei, istituti e luoghi di cultura. Porte sbarrate anche per **scuole e università**, che potranno proseguire con lezioni a distanza o da remoto.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ OPERATIVA DAL 25 MARZO

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto avranno **tempo fino al 25 marzo 2020 per completare le attività necessarie alla sospensione**, «compresa la spedizione della merce in giacenza». Le attività che, con il provvedimento, vengono sospese, **«possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile»**.
Inoltre le **attività professionali non sono sospese**.

Le novità sono contenute nell'allegato del decreto ministeriale con la nuova lista delle attività essenziali, che corregge e integra il Dpcm del 22 marzo, del ministero dello Sviluppo economico e del ministero dell'Economia, che fa scattare **dal 26 marzo la sospensione di attività per le produzioni non indicate nell'allegato al Dpcm. Mentre dal 29 marzo dovranno essere chiuse le attività non indicate nel nuovo allegato al decreto ministeriale**. In entrambi i casi l'apertura è fissata per il 3 aprile.

La sospensione avrà efficacia **fino al 3 aprile 2020**.

ELENCO ATTIVITÀ AUTORIZZATE ALL'APERTURA SECONDO DPCM 22/03/2020

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24*	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	 CONSIGUR
Rev. 05 del 07/04/2020		Pag 8 di 19

39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) ¹
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20	Attività dei call center ²
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese ³
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	
Rev. 05 del 07/04/2020		Pag 9 di 19

87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

*Correzione del codice 16.24.20.

¹. Esclusivamente in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e del presente allegato 1.

². Con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare in relazione a contratti stipulati con soggetti che svolgono attività economiche di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM di data 11 marzo 2020 e del presente allegato 1.

³. Esclusivamente per le consegne a domicilio.

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	 CONSICUR
Rev. 05 del 07/04/2020		Pag 10 di 19

DECRETO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 34 - 21 MARZO 2020

Il provvedimento della Regione prevede, tra le misure principali:

- la **stretta sui mercati**, che saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all'utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani;
- l'**accesso agli esercizi commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare**, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- la **chiusura degli uffici pubblici e degli studi professionali**, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working);
- lo **stop agli spostamenti verso le seconde case**;
- il **divieto di sosta e assembramento davanti ai distributori automatici "h24"**;
- il **blocco delle slot machine** e la disattivazione monitor e televisori da parte degli esercenti;
- restano **aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai** (dove dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);
- dove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro;
- viene disposto il **fermo dell'attività nei cantieri**, ad eccezione di quelli di interesse strategico;
- il **divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici**.

La nuova ordinanza avrà efficacia in Piemonte **fino al 3 aprile 2020**.

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	 CONSICUR
Rev. 05 del 07/04/2020		Pag 11 di 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MARZO 2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

AZZURRO: attività sportive

VERDE: attività pubblico spettacolo, culturale, religioso, cinema, teatri, musei, ecc

GIALLO: attività didattiche

ROSSO: attività socio/sanitarie

Il DPCM 09/03/2020 ha aggiunto il seguente obbligo:

Sull'intero territorio nazionale è **vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.**

il DPCM 11/03/2020 che ha disposto la **chiusura di tutti gli esercizi non prettamente essenziali**, permette che **rimangano in esercizio le attività produttive a condizione che venga predisposto specifico protocollo di sicurezza anti-contagio.**

Inoltre le misure di cui all'art. 1 del DPCM 08/03/2020, restano valide, salvo le modifiche indicate a seguire:

MOBILITÀ (esteso divieto a tutto il territorio nazionale).

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche sull'intero territorio nazionale, nonché all'interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

ATTIVITÀ SPORTIVE (articolo modificato come a seguire, con sospensione degli eventi sportivi)

Sono **sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.**

Sono **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), **culturali, sociali e ricreativi.**

Sono **chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.**

Sono **sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.**

Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	 CONSIGUR
Rev. 05 del 07/04/2020		Pag 12 di 19

resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;

in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

LAVORO

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di **promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.**

Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.

Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.

MANIFESTAZIONI, EVENTI, TEMPO LIBERO E LUOGHI DI CULTO

Sono **sospese tutte le manifestazioni** organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere **culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico**, quali, a titolo d'esempio, **grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche** e locali assimilati.

Sono **sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Sono chiusi i musei e gli istituti culturali.**

L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sono **sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado** e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.

Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.

Sono **sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione civile.**

ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI RISTORAZIONE

Sono **consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.**

Sono **consentite tutte le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone.**

Nelle **giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.**

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	
Rev. 05 del 07/04/2020		Pag 13 di 19

3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	 CONSICUR
Rev. 05 del 07/04/2020		Pag 14 di 19

OBBLIGHI COMUNI AREA INTERO TERRITORIO NAZIONALE

(Decreto del presidente del consiglio dei ministri 08 marzo 2020)

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

CONVEGNI, RIUNIONI, MEETING ED EVENTI SOCIALI PERSONALE SANITARIO O INCARICATO DI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI O DI PUBBLICA UTILITÀ (sospensione)

a) sono **sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'**; e' altresì **differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale**;

MANIFESTAZIONI, EVENTI, TEMPO LIBERO E LUOGHI DI CULTO

b) sono **sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato**;

c) sono **sospese le attivita' di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati**, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

d) e' **sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI RISTORAZIONE

e) **svolgimento delle attivita' di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

f) e' **fortemente raccomandato** presso gli **esercizi commerciali** diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto ed al chiuso, **che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori**;

ATTIVITÀ SPORTIVE (sospensione totale attività)

g) sono **sospesi** altresì **gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato**;

resta comunque **consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni**, nonche' **delle sedute di allenamento degli atleti agonisti**, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attivita' motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, **sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro** di cui all'allegato 1, lettera d);

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	 CONSICUR
Rev. 05 del 07/04/2020		Pag 15 di 19

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

h) sono **sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, **e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado**, nonché la frequenza delle **attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida**, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

sono **esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie**, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le **attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie**, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

i) sono **sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche** comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), **la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia** di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, **e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria** ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, **modalità di didattica a distanza** avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, o è possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

MISURE PER STRUTTURE SOCIO SANITARIE

p) è fatto **divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS)**, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

q) **l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della**

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	 CONSICUR
Rev. 05 del 07/04/2020		Pag 16 di 19

struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

LAVORO

r) la **modalita' di lavoro agile** disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, **puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza** di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, **si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;**

t) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CARCERI

u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante **adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.** I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la liberta' vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare;

APERTURA LUOGHI DI CULTO CON LIMITAZIONI

v) **l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d).** **Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;**

MOBILITÀ

z) **divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.**

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	 CONSICUR
Rev. 05 del 07/04/2020		Pag 17 di 19

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

a) **il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;**

b) **e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);**

c) **si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;**

d) **ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;**

e) **nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;**

f) **i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;**

g) **e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;**

h) **nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;**

i) **nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);**

l) **le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;**

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	
Rev. 05 del 07/04/2020		Pag 18 di 19

SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER PERSONE PROVENIENTI DA ZONE A RISCHIO CORONAVIRUS

m) **chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico**, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, **deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale** ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI DI SANITÀ PUBBLICA

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu' possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita' al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica e' stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessita' di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

	DVR 28.4.4 ALLEGATO 4 OBBLIGHI CORONAVIRUS AMBITO TERRITORIALE	
Rev. 05 del 07/04/2020		Pag 19 di 19

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

- a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- b) divieto di contatti sociali;
- c) divieto di spostamenti e viaggi;
- d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di sorveglianza.

MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI COMPARSA DI POSSIBILI SINTOMI SOSPETTI CORONAVIRUS

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- a) **avvertire immediatamente il medico di medicina generale** o il pediatra di libera scelta **e l'operatore di Sanita' Pubblica;**
- b) **indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;**
- c) **rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale**, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA

7. Su tutto il territorio nazionale e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.